

## **TI\_GERICHTE 15.2004.129 vom 6. August 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-08-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2004.129\\_d20040806](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.129_d20040806)

FR: TI\_GERICHTE 15.2004.129 du 6 août 2004

IT: TI\_GERICHTE 15.2004.129 del 6 agosto 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Per l'art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all'organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l'Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all'organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie di effetto rientra nel potere discrezionale dell'Autorità (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2 ad art. 21, p. 260).

#### **E. 3**

In concreto l'CO1 non ha accertato la situazione reddituale e il minimo esistenziale delle parti in causa, in modo tale da poter calcolare l'eccedenza pignorabile a carico dell'escusso. In particolare non è stato accertato il reddito della creditrice del contributo alimentare di fr. 1'000.-- versato dall'escusso per la figlia \_\_\_\_\_. L'oggetto del contendere non è infatti l'importo di fr. 4'100.-- versato dall'escusso all'ex moglie, la quale non procede nei confronti dell'escusso, in quanto unicamente chi ha diritto alle prestazioni alimentari e promuove personalmente l'esecuzione può eventualmente far pignorare beni del debitore oltre il minimo vitale del medesimo (cfr. DTF 106 III 18 consid. 1). Soltanto una volta conosciuto il minimo di esistenza della creditrice del contributo alimentare, in casu la ricorrente, si potrà procedere al calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico dell'escusso. LCO1 dovrà inoltre tener conto nella determinazione del minimo vitale del fatto che dagli atti risulta che il debitore ha notificato la disdetta del proprio contratto di locazione per il 31 maggio 2004. Quindi in futuro a titolo di canone locatizio potrà essere riconosciuto unicamente l'importo di fr. 1'000.--, spese comprese, per un alloggio confacente alle effettive necessità e possibilità economiche dell'escusso. Inoltre l'importo mensile di fr. 440.50 riconosciuto a titolo di premio della cassa malati appare eccessivo, potendo essere riconosciuto unicamente il premio per la copertura di base secondo la LaMal. L'CO1 dovrà quindi accertare, previa produzione del certificato di assicurazione, l'ammontare di tale premio. Di conseguenza l'attestato di carenza beni nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ deve essere annullato e l'incarto viene e retrocesso all'CO1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare l'eccedenza pignorabile.

#### **E. 4**

Intimazione a: - avv. RA1, - PI1, Comunicazione all'CO1 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza II

vicepresidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.